

COMUNE DI FAEDO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI

Approvato con deliberazione consiliare n. 52 dd. 29.11.1993, e modificato con:

- deliberazione consiliare n. 9 dd. 21.04.1994;
- deliberazione consiliare n. 27 dd. 12.11.1999.

COMUNE DI FAEDO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI.

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune di Faedo, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge Regionale 31.07.1993, n. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, ragionevolezza e imparzialità.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4 Vedi ultimo art. regolamento

~~1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui sono riferite;~~

Art. 5

1. I soggetti interessati alla concessione dei contributi dovranno presentare domanda redatta secondo i modelli A e B allegati al presente regolamento, di cui fanno parte integrante, unitamente alla seguente documentazione:

- A) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno in corso con rendiconto finanziario;
- B) relazione riguardante l'attività programmata per l'anno successivo con stima previsionale delle entrate e delle spese;
- C) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto, per la verifica dei presupposti di esenzione

o assoggettazione a ritenuta fiscale; nonché di insussistenza di duplicazione di contributo.

2. Nel caso di spese di investimento o di acquisto di beni strumentali dovranno essere presentate le note, fatture, contabilità e simili attestanti l'effettivo sostenimento delle medesime, con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri Enti. Restano escluse le spese di investimento e di acquisto di beni strumentali effettuate in base alla L.P. 30 luglio 1987, n. 12.

Art. 6

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere contributi sono di norma i seguenti:

- A) culturale ed educativo;
- B) sportivo e ricreativo;
- C) sociale;
- D) sviluppo turistico ed economico;
- E) culto pubblico;
- F) volontariato per la protezione civile (Corpo Volontario Vigili del Fuoco, eccetera).

Art. 7

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- A) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- B) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune.
- C) di associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della Legge 68/93 e s.m.. I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che per legge sono attribuiti ad altri Enti.

Art. 8

1. Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata oltre che dalla documentazione indicata al precedente articolo 5, dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata ed al preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

2. Qualora i contributi per finalità sociale rivestano natura di quota di iscrizione dell'Ente ad un'Associazione od Istituzione riconosciuta ed operante a livello generale (esempio Associazione Invalidi, Sordomuti, ecc.) la liquidazione può avvenire prescindendo dall'inoltro della documentazione indicata nel precedente articolo 5, su semplice richiesta, oltre alla presentazione della dichiarazione di cui al punto C del medesimo articolo.

Art. 9

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 8, richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 7, salvo situazioni assolutamente particolari per le quali necessità adeguata motivazione.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e, fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessuno rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Art. 10

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso: per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto pubblicamente dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Art. 11

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati sono finalizzati principalmente a favore dei soggetti che:

A) svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale, comprese le iniziative extrascolastiche a favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia, Elementare e Media;

- B) organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- C) organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 12

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Possono essere concessi anche contributi *una tantum* per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle Associazioni, o, in alternativa l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle Associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul Piano Culturale. I contributi sono indicati in via generale in sede di adozione annuale del piano di promozione culturale e definiti sulla scorta della documentazione ed al verificarsi delle condizioni generali.

Art. 13

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie, ricreative, del tempo libero.

3. Il Comune può concedere contributi *una tantum* alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, o a parziale copertura di oneri sostenuti da Associazioni sportive per lavori ad impianti o strutture di proprietà comunale in base a convenzioni di comodato d'uso.

4. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 14

1. Il Comune, quale ente esponentiale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo della stessa, può intervenire con

contributi ed erogazioni in favore di istituzioni e Associazioni locali, che, non aventi finalità di lucro si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (ad esempio E.C.A., volontariato sociale, Patronati dipendenti - pensionati, associazioni varie, eccetera).

Art. 15

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- A. al concorso per l'organizzazione di esposizione, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- B. al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- C. a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e del turismo;;
- D. a contributi annuali ad organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale (ad esempio Consorzi di Miglioramento Fondiario).

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. L'Amministrazione comunale può intervenire nei confronti dei Consorzi di Miglioramento Fondiario operanti nel Comune di Faedo anche mediante contributi straordinari, in rapporto alle opere dagli stessi eventualmente realizzate a beneficio del patrimonio comunale.

Art. 16

1. Gli interventi contributivi a favore delle Parrocchie possono riguardare le seguenti fattispecie:

- B) erogazioni derivanti da obblighi e titoli particolari (Convenzioni "ab immemorabile") ex art. 92 1° comma T.U.LL.RR.O.C. (vedasi circolare Regione Trentino Alto Adige 24.03.1987, nr 7228);
- C) contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi art. 92 T.U.LL.RR.O.C.. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento

contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia di cui alla circolare della P.A.T. Servizio Enti Locali 28.01.1992, nr. 3500/632-R;

- D) contributi ordinari o straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati all'art. 1 del presente Regolamento ed articoli 1 e 2 della L.R. 1/1993 (circolare P.A.T. Servizio Enti Locali 09.07.1987 nr. 6607-1/R).

Art. 17

1. L'Amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Faedo un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.08.1954, n. 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze, sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.

2. L'erogazione di tali contributi, considerando che si tratta di un'istituzione comunale e che il Consiglio comunale approva sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo del Corpo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta all'art. 5 del presente regolamento.

3. L'Amministrazione comunale può altresì intervenire direttamente nell'acquisto e manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo Vigili del Fuoco Volontari ai sensi della citata normativa.

Art. 18

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Al riguardo gli organizzatori devono presentare:

- A) relazione illustrativa con indicata la finalità;
- B) preventivo di spesa con indicati i mezzi per coprire la medesima;
- C) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della Legge n. 55/1990 (antimafia);
- D) dichiarazione di utilizzo di contributo come da schema predisposto per individuare i presupposti della ritenuta fiscale.

Art. 19

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio

finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto nell'esercizio finanziario 1992 i benefici economici di cui al precedente comma.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 20

Norma transitoria

1. I termini di presentazione delle richieste di contributo per l'anno 1994 sono fissati al 10.01.1994.

Art. 4

(Così modificato con delibera di CC n. 9 dd. 21.04.1994)

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate:
- a) per le attività prevedibili e ricorrenti entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui sono riferite;
 - b) per le iniziative non prevedibili e/o non ricorrenti di cui all'art. 18, almeno sessanta giorni prima dell'attuazione.

Art. 4

(così modificato con delibera di CC n. 27 dd. 12.11.1999)

1. Le domande di accesso alle agevolazioni (domande di contributo) previste dal presente Regolamento devono essere presentate:
- a) per le attività e/o iniziative prevedibili o ricorrenti entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui sono riferite.
 - b) per le attività e/o iniziative non prevedibili e/o non ricorrenti di cui all'art. 18 del presente Regolamento, almeno 30 giorni prima dal verificarsi delle stesse.
2. Le richieste di liquidazione e pagamento delle agevolazioni previste dal presente Regolamento (certificazioni a consuntivo) devono essere presentate:
- a) per le attività e/o iniziative prevedibili o ricorrenti entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello cui sono riferite.
 - b) per le attività e/o iniziative non prevedibili e/o ricorrenti di cui all'art. 18 del presente Regolamento entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse".

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di

_____ l sottoscritt _____
nat_ a _____ il _____
residente in _____, via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del (1) _____,
codice fiscale _____, con sede in _____,
via _____, n. ____, fa istanza per otte-
nere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) _____
predetto effettuerà in Codesto Comune nell'anno _____, nel settore _____
_____ (3)

secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____

- _____:
- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
 - non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell'art. 14 della Legge 18 novembre 1981, n. 659;
 - si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività del (2) _____

_____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;

- ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di
€ _____.

Li _____

_____ (firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento Comunale.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, iniziative, ecc.)

Al Comune di

_____ l sottoscritt _____
nato a _____ il _____,
residente a _____, via _____
_____, nella sua qualità di Presidente e/o legale
rappresentante del (1) _____
_____, codice fiscale _____, fa
istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in
Codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____,
della seguente manifestazione/iniziativa:

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario allegati alla
presente, redatti in conformità al Regolamento Comunale.

_____ l sottoscritt _____ dichiara che (3) _____
_____, organizzatore della

manifestazione/ iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 14 della Legge 18 novembre 1981, n. 659;

- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per la manifestazione/iniziativa sopra illustrata;

- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune dell'importo di L. _____

nell'esercizio 199__ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe
a quelle cui si riferisce la presente istanza;

Al Comune di _____

Oggetto: contributo anno _____

_____ l _____ sottoscritt _____,
nato a _____, il _____, residente a
_____, in via _____,
legale rappresentante dell'Ente/ Associazione _____
_____, codice fiscale/partita I.V.A. _____,
_____, domicilio fiscale nel Comune di _____,
_____, via _____ n. _____,

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità che il suddetto Ente/associazione _____
_____:

- a) UTILIZZERA' il contributo assegnato dal Comune di Faedo per l'acquisto di beni strumentali. (rientrano in tale fattispecie i contributi per il potenziamento o la ristrutturazione degli impianti e delle attrezzature dell'Associazione/Ente). (nota 1) _____

- b) UTILIZZERA' il contributo assegnato dal Comune di Faedo in conto esercizio. (Rientrano in tale fattispecie tutte le erogazioni liberali, le sovvenzioni, i concorsi, gli interventi finanziari e quant'altro, corrispostisenza che a fronte sussista, da parte del beneficiario, una cessione di beni o una prestazione di servizi, ossia somme erogate senza alcun carattere di corrispettività al fine di concorrere gratuitamente alle spese di esercizio.)
- c) SVOLGE / NON SVOLGE attività produttiva di reddito di impresa ai sensi dell'art. 51 e seguenti del D.P.R. 597/1973 e s.m. (D.P.R. n. 917/1986). (La dichiarazione deve essere in senso affermativo anche se trattasi di enti non commerciali che svolgono attività commerciale in forma occasionale: ad esempio feste campestri, mostre o spettacoli a pagamento, eccetera).